SENTENZA DELLA CORTE (quarta sezione)
19 gennaio 1988 *

Nella causa 141/86,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Divisional Court della Queen's Bench Division della High Court of Justice d'Inghilterra e del Galles, nella causa dinanzi ad essa pendente fra

Regina

e

H. M. Customs and Excise ex parte Imperial Tobacco Ltd,

domanda vertente sull'interpretazione e sulla validità del regolamento della Commissione 13 dicembre 1984, n. 3517, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 24.01 B della tariffa doganale comune (GU L 328, pag. 9),

LA CORTE (quarta sezione),

composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, T. Koopmans e C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: S. Hackspiel, amministratore

considerate le osservazioni presentate

— per la Imperial Tobacco Ltd, attrice nella causa principale, dal sig. R. S. Whiting, solicitor nella fase scritta, e dai sig. F. Jacobs, QC, e J. F. Bellis, barristers, nella fase orale,

— per il governo belga, dal sig. A. Van de Velde, consigliere presso l'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, in qualità di agente, nella fase scritta,

* Lingua processuale: l'inglese.

— per il governo del Regno Unito, dal sig. H. R. L. Purse, assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, nella fase scritta,

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. P. Oliver, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza ed in seguito alla fase orale del 10 giugno 1987,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale all'udienza del 22 settembre 1987,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 2 giugno 1986, pervenuta alla Corte il 6 giugno successivo, la High Court of Justice d'Inghilterra e del Galles ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione e sulla validità del regolamento della Commissione 13 dicembre 1984, n. 3517/84, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 24.01 B della tariffa doganale comune (GU L 328, pag. 9).

2 Le questioni sono sorte nell'ambito d'una lite fra la Imperial Tobacco Ltd. e l'amministrazione britannica delle dogane, a proposito della classificazione doganale delle nervature di foglie di tabacco « flue-cured » del tipo Virginia.

Il contesto regolamentare

3 Col regolamento del Consiglio 18 dicembre 1984, n. 3564/84, recante applicazione di preferenze doganali generalizzate, per l'anno 1985, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (GU L 338, pag. 183), un contingente doganale veniva aperto nella Comunità per l'importazione di tabacchi greggi o non lavorati del tipo Virginia « flue-cured », di cui alla sottovoce 24.01 A della tariffa doganale comune.

4 La voce 24.01 della tariffa doganale comune, nella versione in vigore il 1° gennaio 1985 (regolamento n. 3400/84 del Consiglio del 27 novembre 1984, GU L 320, pag. 1), è formulata come segue:

« 24.01 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:

A. Tabacchi *flue-cured* del tipo Virginia e *light-air-cured* del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi *light-air-cured* del tipo Maryland e tabacchi fire cured (a)

B. altri

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire alle autorità competenti ».

5 A norma dell'art. 1 del regolamento n. 3035/79 della Commissione del 20 dicembre 1979, che determina le condizioni per l'ammissione alla sottovoce 24.01 A di detta tariffa (GU L 341, pag. 26),

« l'ammissione nella sottovoce 24.01 A della tariffa doganale comune (...) è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rispondente ai requisiti definiti nel presente regolamento ».

6 In forza dell'autorizzazione contenuta negli art. 2, n. 3, e 3 del regolamento del Consiglio 16 gennaio 1969, n. 97/69, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (GU L 14, pag. 1), nella versione modificata del regolamento del Consiglio 16 luglio 1984, n. 2055/84 (GU L 191, pag. 1), la Commissione ha adottato il succitato regolamento n. 3517/84, di cui trattasi nella presente causa, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 24.01 B della tariffa doganale comune. L'art. 1 di detto regolamento dispone:

« I piccioli, le nervature ed i ritagli provenienti dalle foglie di tabacco devono essere classificati nella sottovoce della tariffa doganale comune:

24.01 Tabacchi greggi o non lavorati, cascami di tabacco:

(...)

B. altri ».

La lite principale

7 La Imperial Tobacco Ltd, attrice nella causa principale, grande produttore di sigarette ed importatore di tabacco, nell'aprile del 1985 importava nel Regno Unito un certo quantitativo di nervature di foglie di tabacco del tipo Virginia « flue-cured« , nell'ambito del contingente aperto col succitato regolamento del Consiglio n. 3564/84. Sul modulo d'importazione, essa dichiarava le merci di cui trattasi come rientranti nella sottovoce 24.01 A della tariffa doganale comune, come era avvenuto sino allora. L'ufficio doganale britannico, invece, rifacendosi al regolamento della Commissione n. 3517/84, già menzionato, classificava la merce nella sottovoce 24.01 B.

8 L'importatrice esperiva contro tale classificazione un'azione davanti alla High Court, la quale ha sospeso il giudizio ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se la corretta interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione n. 3517/84 implichi la classificazione nella sottovoce 24.01 B della tariffa doganale comune delle nervature di tabacco di cui un certificato di autenticità attesti che sono del tipo Virginia ' flue-cured '.

2) In caso affermativo, se in questa parte il menzionato regolamento sia invalido in quanto in contrasto col regolamento (CEE) del Consiglio n. 3400/84 ».

9 Per una più ampia esposizione degli antefatti e del contesto giuridico della causa principale nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte, si rinvia alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo vengono qui di seguito riprodotti solo per quanto necessario al ragionamento della Corte.

Sulla prima questione

10 Come giustamente osservano il governo del Regno Unito, il governo belga e la Commissione, tanto dalla lettera dell'art. 1 del regolamento n. 3517/84, quanto dalla motivazione dello stesso regolamento si desume che le « costole » di foglie di tabacco, altro termine per indicare le « nervature », rientrano nella sottovoce 24.01 B.

11 La prima questione va quindi risolta dichiarando che il regolamento della Commissione n. 3517/84 va interpretato nel senso che le nervature di foglie di tabacco « flue-cured » del tipo Virginia devono essere classificate nella sottovoce 24.01 B della tariffa doganale comune.

Sulla seconda questione

12 Va rilevato che il regolamento n. 3517/84 è stato adottato in forza del regolamento del Consiglio n. 97/69, già menzionato, nella versione emendata, il quale espone all'art. 3, che la Commissione adotta le disposizioni necessarie per l'uniforme applicazione della nomenclatura della tariffa doganale comune, quando esse sono conformi al parere del comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune.

13 Interpretando questa disposizione, la Corte ha affermato (vedansi da ultimo le sentenze 28 marzo 1979, Biegi/Hauptzollamt Bochum, causa 158/78, Racc. 1979, pag. 1103, e 20 marzo 1980, Bagusat/Hauptzollamt Berlin-Packhof, cause riunite 87, 112 e 113/79, Racc. 1980, pag. 1159) che il Consiglio ha attribuito alla Commissione, la quale agisce di concerto con i periti doganali degli Stati membri, un ampio potere discrezionale quanto alla precisazione del contenuto delle voci doganali che possano prestarsi ad una determinata classificazione.

14 La questione che sorge quindi nel caso in esame è se la Commissione, adottando il regolamento n. 3517/84, sia andata oltre i limiti del potere attribuitole.

15 Va rilevato, come emerge dagli atti processuali, che il termine « flue-cured » indica il procedimento di essiccazione del tabacco e il termine « Virginia » designa un tipo particolare del prodotto di cui trattasi. Il tabacco, prodotto in numerosi paesi, dopo essere stato raccolto è sottoposto ad una prima essiccazione indi viene battuto, quindi essiccato prima di essere impaccato e spedito alle manifatture. Nessuna di queste operazioni costituisce una lavorazione industriale.

16 Durante la battitura, la nervatura principale che divide in due la foglia di tabacco e la collega, prolungandosi, alla pianta, viene separata dalla restante parte della foglia, chiamata parenchima. Mentre nel passato la nervatura veniva gettata via dopo la battitura, le tecniche produttive moderne consentono di utilizzare tanto il paren-

chima quanto la nervatura per produrre sigarette. Le nervature costituiscono circa il 20% in peso del tabacco tipo Virginia.

17 Alla luce di questo sviluppo, le attrici sostengono che la sottovoce 24.01 A della tariffa doganale comune comprende non solo il parenchima delle foglie di tabacco ivi menzionate, ma anche le nervature delle stesse, senza lasciare alcun dubbio o lacuna in proposito.

18 Va osservato che la voce 24.01 della tariffa doganale comune, non contenendo la definizione delle « nervature » delle foglie di tabacco, ha dato luogo ad interpretazioni diverse col risultato, come si desume dal fascicolo, che sino all'adozione del regolamento controverso, la prassi degli Stati membri in fatto di classificazione di detta merce non era uniforme.

19 Stando così le cose, non si può far carico alla Commissione di aver voluto porre rimedio a questa situazione di applicazione non uniforme della tariffa doganale comune.

20 Va rilevato poi che nulla nel fascicolo vale a dimostrare che la Commissione sia andata oltre i limiti dei suoi poteri, sotto il profilo della voce 24.01 della tariffa doganale comune, di cui trattasi nella presente causa, classificando come cascami di tabacco le merci di cui trattasi. Va ricordato in proposito che secondo la giurisprudenza della Corte (vedansi ad esempio, sentenze 15 febbraio 1977, Dittmeyers/Hauptzollamt Hamburg-Waltershof, cause riunite 69 e 70/76, Racc. 1977, pag. 231, e 22 marzo 1984, Paterson/Weddel, causa 90/83, Racc. 1984, pag. 1567), ai fini della tariffa doganale comune, il termine « scarti » non si riferisce ad oggetti privi di valore, dato che questi, comunque, non abbisognano di classificazione, bensì a prodotti secondari, di valore minore rispetto ad altri.

21 Alla luce delle considerazioniche precedono, va detto che l'esame delle questioni sollevate non ha rivelato elementi tali da inficiare la validità del regolamento n. 3517/84.

Sulle spese

22 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito, dal governo belga e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (quarta sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Divisional Court della Queen's Bench Division della High Court of Justice d'Inghilterra e del Galles, con ordinanza 2 giugno 1986, dichiara:

1) **Il regolamento della Commissione 13 dicembre 1984, n. 3517/84, va interpretato nel senso che le nervature di foglie di tabacco « flue-cured » del tipo Virginia devono essere classificate nella sottovoce 24.01 B della tariffa doganale comune.**

2) **Dall'esame delle questioni sollevate non sono emersi elementi tali da inficiare la validità di detto regolamento.**

Rodríguez Iglesias Koopmans Kakouris

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 19 gennaio 1988.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della quarta sezione

G. C. Rodríguez Iglesias